Dipartimento IV
"Servizi di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente"
Direzione

AVVISO AGLI UTENTI

Entrata in vigore della normativa inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Si rende noto che il prossimo 13 giugno entrerà in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina <u>dell'Autorizzazione Unica Ambientale</u> e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35".

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento, emanato da una sola Autorità che sostituisce, ricomprendendole, le seguenti 7 diverse autorizzazioni ambientali che precedentemente le imprese [gli impianti non soggetti alle disposizioni sull'autorizzazione integrata ambientale e le piccole e medie imprese (PMI) come individuate dal D.M. 18 aprile 2005, art. 2] dovevano richiedere separatamente alle diverse autorità competenti:

- 1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006);
- 2. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
- 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269, D.Lgs. 152/2006);
- 4. autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006);
- 5. comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
- 7. comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), articoli 215 e 216 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, rimandando alla lettura del testo del D.P.R. 59/2013 per tutti i dettagli inerenti le fasi del procedimento dell'A.U.A., si comunica che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 a decorrere dal 13/06/2013 le istanze relative alle autorizzazioni/comunicazioni di competenza di questa Provincia di cui ai punti 1., 3., 4., 6., 7. dell'elenco sopra indicato, dovranno essere presentate presso i S.U.A.P. dei Comuni territorialmente competenti che provvederanno poi a trasmetterle tempestivamente a questa Amm.ne e a verificarne, in accordo con la stessa, la correttezza formale.

Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 c. 3 del decreto medesimo è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, <u>ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.</u>

Si evidenzia, infine, che nelle more della pubblicazione del Decreto Ministeriale relativo all'adozione della modulistica per la presentazione dell'A.U.A. di cui all'art. 10 del D.P.R. 59/2013, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale deve essere presentata al S.U.A.P. corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore.

Il Direttore del Dipartimento IV ing. Claudin Nesselli

Via Tibertina, 691 - 00159 Roma tel. 06.67663369-3121 /fax/06.43598685 e-mail: dipartimentoIV@provincia.roma.it